



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendenti vari - Resistenza -
Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai sottoelencati dipendenti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Paradiso, intesi ad ottenere il diritto ad essere inquadrati nel livello superiore a quello di appartenenza e, quindi la corresponsione delle differenze retributive, nonchè la condanna dell'Azienda al pagamento delle spese del giudizio:

Brullato	Filippo	Udienza 25.09.1997;
Saccone	Antonio	Udienza 16.10.1997;
Mantua	Guido	Udienza 30.10.1997;
La Corte	Giuseppe	Udienza 21.11.1997;
Spinosa	Paolo	Udienza 21.11.1997;
Morlando	Ernesto	Udienza 21.11.1997;
- atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quibus;
- ritenuto poter affidare il mandato di difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere ai ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi, per le motivazioni in narrativa specificate, dai dipendenti Brullato Filippo, Saccone Antonio, Mantua Guido, La Corte Giuseppe, Spinosa Paolo e Morlando Ernesto, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Paradiso, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 600.000, salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1997, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 GIU. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 03/luglio/1997

Prot. n° : Dir/ 1621/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 giugno 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 -
149 - 150 - 151.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Handwritten signature and date:
3/7/97

Handwritten signature of Ing. Francesco Lucibello

Aw. CESARE PARADISO
Via Ovidio, 22
74100 TARANTO
Tel. 378447

481/97

N. Cron.

CONTROSEGRETARIA

Ind. Mat. 1/1

SIG. PRETORE DI TARANTO

MAGISTRATO DEL LAVORO

16 GIU. 1997

MORLANDO Ernesto, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Ovidio, 22 presso lo studio dell'Avv. Cesare Paradiso, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del presente atto, espone e domanda quanto segue.

Avv. C. PARADISO

1) Il ricorrente è dipendente dell'AMAT - Azienda per la Mobilità - nell'Area di Taranto dal 25.07.1971, con la qualifica, all'epoca, di Bigliettaio liv. 8.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, rinunziare, riscuotere e quietanzare, e promessa di rato e valido. autorizzo a nominare in Vs. ve altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nello studio.
Taranto _____

2) Per esodo in quiescenza del personale avente qualifica di ispettori e di addetti movimento e traffico, l'Azienda utilizzò, temporaneamente, alcune unità addette ai Controlli liv. V, spingendosi fino ad un totale utilizzo dei controllori nelle suddette mansioni, prima e dopo della entrata in vigore della nuova L. 270/88, che aveva rimaneggiato e ristrutturato i profili professionali e le loro relative declaratorie.

collaborato
Controlli
di

3) Tanto accadde al ricorrente che, avendo partecipato alla selezione-concorso interna con prova attitudinale ed essendo divenuto verificatore dei titoli di viaggio nel 1985, venne inquadrato nel livello VI a seguito dell'entrata in vigore

depositata in Cancelleria

IL - 9 GEN. 1997

IL CANCELLIERE

della predetta legge 270/88.

4) Egli ha svolto le mansioni inerenti al livello V, con iniziale affiancamento al Controllore e quindi successivamente, a partire dal 1988 con totale autonomia e persino il potere di elevare le multe, riscuotere i relativi pagamenti e versarne gli importi, mansioni tipiche del controllore V liv..

Egli assumeva, per ciò, le funzioni di agente di polizia giudiziaria (cfr. doc. di riconoscimento all.to).

A conferma di ciò si esibisce una nota a firma del Direttore di Esercizio dell'AMAT, datata 11.11.1994, in cui l'Azienda rivolge ad alcuni verificatori, nonché a bigliettai adibiti a tali mansioni, una valutazione negativa di "scarso rendimento", motivato da un insufficiente numero di verbali di contravvenzione elevati (sic!) durante il servizio. A tale contestazione l'Azienda acclude l'elenco dei verificatori, inclusi coloro ai quali non muove appunti, in ordine a tale particolare parametro di produttività e in questo elenco è presente il Morlando.

5) La L. 270/88 prevedeva che in fase di prima applicazione i conducenti di linea potessero transitare al livello V, a condizione di aver

maturazione dei requisiti minimi, fissati in 11 anni di guida effettivamente in 16 anni di anzianità di servizio; requisiti posseduti dal ricorrente, ma che non valsero ai fini dell'inserimento, da parte dell'Azienda, nella graduatoria, all'esaurimento, dalla quale fu anzitutto opinatamente escluso.

Nella declaratoria di cui alla normativa richiamata, è espressamente prevista l'ipotesi, sussumibile nel caso di specie, che l'agente di movimento svolga la rotazione le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26.03.1996, tra cui appunto quella di verificatore di titoli di viaggio.

L'Azienda predispose a tale scopo, come poco dianzi detto, una sorta di graduatoria previsionale, che doveva comprendere, con un margine adeguato di verosimiglianza, tutti quei lavoratori che avrebbero, una volta esaurito il periodo transitorio, posseduto i titoli previsti per il passaggio.

Tale inserimento fu negato al Morlando malgrado l'allegato B/1 e la successiva precisazione della Federttrasporti dichiarassero che "dall'anzianità di qualifica ... non andassero detratti i periodi di svolgimento delle mansioni diverse" (S

6) Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, sprezzantemente respinto dall'Azienda.

Non vi è dubbio, alla luce di quanto esposto nella narrativa che precede, il buon diritto del ricorrente all'inquadramento nel V liv. di cui alla L. 270/88; ciò, sia con riguardo alle mansioni di fatto effettivamente svolte di verificatore e alla luce dell'art. 18 del R.D. 08.01.1931 n. 148 e nonché dell'art. 2113 c.c., con compiti tipici del controllore, sia con riguardo alla rinducibilità giuridica dello stesso ai requisiti previsti dalla medesima L. 270/88 per l'idoneità a tale inquadramento, in forza dei requisiti posseduti nella fase transitoria, al pari degli altri lavoratori, viceversa inseriti nella relativa graduatoria.

Tutto ciò premesso, voglia il Sig. Pretore adito, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Dichiarare il diritto di MORLANDO Ernesto ad essere, in relazione alle mansioni svolte e ai requisiti posseduti inquadrato, nel livello V del CCNL di categoria, a far data dal 01.01.1994, o da quella diversa data dovesse risultare di giustizia;
- 2) Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del

suo legale rappresentante al pagamento delle

differenze retributive, a decorrere dal 01.01.1994 o

da quella diversa data risultasse di giustizia sino

alla data d'inquadramento effettivo al 5° livello,

oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) Condannare l'AMAT alle spese tutte della lite.

In via istruttoria si produce: ricorso gerarchico e

relativo riscontro; istanza per accesso ai documenti

ex L.241/90 rimasta senza esito; allegati

contrattuali con all.to B.1 del CCNL 20.06.1986

contenente la modalità di accesso alla qualifica di

agente di movimento in fase di prima applicazione e

nota precisazione della Federtrasporti; Nota

11.11.1994 direzione di esercizio. Si deferisce

interrogatorio formale al legale rappresentante

dell'Azienda convenuta sulle circostanze di cui ai

punti: 2, 3, 4 e 5 della narrativa che precede e

sugli stessi, all'esito, si chiede prova per testi

indicando fin d'ora a testi i sigg. ri SACCONI

Antonio, FAZZIO Giancarlo, BRULLATO Filippo e con

termine per l'integrazione della lista.

Salvezze

Taranto, li 03.12.1996

Avv. Cesare Paradiso

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 21-11-1997

ore 9.30 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
sonalmente. Dispone che il ricorso e il ~~presente~~

decreto siano notificati al convenuto, a cura del

l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 23. 01. 97

Il Pretore

Il Cancelliere

Ormane

Copia conforme all'originale

Taranto

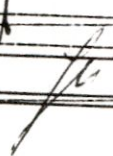
IL CANCELLIERE

10.000 1750-0000 NOTIFICHE

...collezione di copie d'ordine a YANI

del ff. Luorois (offert) as
a f. 10 delle 100, del
del 100 delle 100

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE M.N.P.
CORTE D'APPELLO DI LUGG
SEZIONE DISTACCATA DI TARRA

A.M.A.T. - TARANTO	
Progr. Arrivo n°	2312
del	19 GIUG 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
CAK	
	

Avv. CESARE PARADISO
Via Ovidio, 22
74100 TARANTO
Tel. 378447

507/97

SIG. PRETORE DI TARANTO

N. Ord. _____ No. I. A. _____
CONTROV. _____
Ind. trattoria _____

MAGISTRATO DEL LAVORO

Taranto, 16 GIU. 1997

SPINOSA Paolo, elettivamente domiciliato in Taranto

alla Via Ovidio, 22 presso lo studio dell'Avv.

Cesare Paradiso, che lo rappresenta e difende come

da mandato a margine del presente atto, espone e

domanda quanto segue.

Avv. C. PARADISO

Vi delego a rappresentarmi e a
fendermi nel presente giudizio
nelle fasi successive di im-
gnazione ed esecuzione, confere-
doVi ogni più ampia facoltà
legge comprese quelle di con-
liare, transigere, rinunzia-
riscuotere e quietanzare, o
promessa di rato e valido.
autorizzo a nominare in Vs. ve
altro procuratore con gli ste-
poteri. Eleggo domicilio nel
studio.
Taranto _____

1) Il ricorrente è dipendente dell'AMAT - Azienda

per la Mobilità - nell'Area di Taranto dal

10.02.1973, con la qualifica, all'epoca, di Autista

di Linea liv. 7. .

2) Per esodo in quiescenza del personale avente

qualifica di ispettori e di addetti movimento e

traffico, l'Azienda utilizzò, temporaneamente,

alcune unità addette ai Controlli liv. V,

spingendosi fino ad un totale utilizzo dei

controllori nelle suddette mansioni, prima e dopo

della entrata in vigore della nuova L. 270/88, che

aveva rimaneggiato e ristrutturato i profili

professionali e le loro relative declaratorie.

3) Tanto accadde al ricorrente che, avendo

partecipato alla selezione-concorso interna con

prova attitudinale ed essendo divenuto verificatore

dei titoli di viaggio, venne inquadrato nel livello

VI a seguito dell'entrata in vigore della predetta

Spina Paolo
integrato
Il Cancelliere

depositata in Cancelleria
8 GEN. 1997

IL

IL CANCELLIERE

legge 270/88.

4) Egli ha svolto le mansioni inerenti al livello V, con iniziale affiancamento al Controllore e quindi successivamente, a partire dal 1988 con totale autonomia e persino il potere di elevare le multe, riscuotere i relativi pagamenti e versarne gli importi, mansioni tipiche del controllore V liv.. Egli assumeva, per ciò, le funzioni di agente di polizia giudiziaria (cfr. doc. di riconoscimento all.to).

A conferma di ciò si esibisce una nota a firma del Direttore di Esercizio dell'AMAT, datata 11.11.1994, in cui l'Azienda rivolge ad alcuni verificatori, nonché a bigliettai adibiti a tali mansioni, una valutazione negativa di "scarso rendimento", motivato da un insufficiente numero di verbali di contravvenzione elevati (sic!) durante il servizio. A tale contestazione l'Azienda acclude l'elenco dei verificatori, inclusi coloro ai quali non muove appunti, in ordine a tale particolare parametro di produttività e in questo elenco è presente lo Spinosa (tra l'altro, sia detto incidentalmente, tra i più "efficienti" sotto questo profilo).

5) La L. 270/88 prevedeva che in fase di prima applicazione i conducenti di linea potessero

transitare al livello V, a condizione di aver maturato i requisiti minimi, fissati in 11 anni di guida effettiva e in 16 anni di anzianità di servizio; requisiti posseduti dal ricorrente, ma che non valsero ai fini dell'inserimento, da parte dell'Azienda, nella graduatoria ad esaurimento, dalla quale fu anzi inopinatamente escluso. Nella declaratoria di cui alla normativa richiamata, è espressamente prevista l'ipotesi, assumibile nel caso di specie, che l'agente di movimento svolga a rotazione le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26.03.1996, tra cui appunto - quelle di verificatore di titoli di viaggio.

L'Azienda predispose a tale scopo, come poco dianzi detto, una sorta di graduatoria previsionale, che doveva comprendere, con un margine adeguato di verosimiglianza, tutti quei lavoratori che avrebbero, una volta esaurito il periodo transitorio, posseduto i titoli previsti per il passaggio.

Tale inserimento fu negato allo Spinosa, malgrado l'allegato B/1 e la successiva precisazione della Federtrasporti dichiarassero che "dall'anzianità di qualifica non andassero detratti i periodi di

svolgimento delle mansioni diverse".

6) Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, sprezzantemente respinto dall'Azienda.

Non vi è dubbio, alla luce di quanto esposto nella narrativa che precede, il buon diritto del ricorrente all'inquadramento nel V liv. di cui alla L. 270/88; ciò, sia con riguardo alle mansioni di fatto effettivamente svolte di verificatore e alla luce dell'art. 18 del R.D. 08.01.1931 n. 148 nonché dell'art. 2113 c.c., con compiti tipici del controllore, sia con riguardo alla rinducibilità giuridica dello stesso ai requisiti previsti dalla medesima L. 270/88 per l'idoneità a tale inquadramento, in forza dei requisiti posseduti nella fase transitoria, al pari degli altri lavoratori, viceversa inseriti nella relativa graduatoria.

Tutto ciò premesso, voglia il Sig. Pretore adito, accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

1) Dichiarare il diritto di Spinosa Paolo ad essere, in relazione alle mansioni svolte e ai requisiti posseduti inquadrate, nel livello del CCNL di categoria, a far data dal 01.01.1994, e quella diversa data dovesse risultare di giustizia;

2) Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante al pagamento delle differenze retributive, a decorrere dal 01.01.1994 o da quella diversa data risultasse di giustizia sino alla data d'inquadramento effettivo al 5° livello, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) Condannare l'AMAT alle spese tutte della lite.

In via istruttoria si produce: ricorso gerarchico e relativo riscontro; istanza per accesso ai documenti ex L.241/90 rimasta senza esito; allegati contrattuali con all.to B 1 del CCNL 20.06.1986 contenente la modalità di accesso alla qualifica di agente di movimento in fase di prima applicazione e nota precisazione della Federtrasporti; Nota 11.11.1994 direzione di esercizio. Si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante dell'Azienda convenuta sulle circostanze di cui ai punti: 2, 3, 4 e 5 della narrativa che precede e sugli stessi, all'esito, si chiede prova per testimoni indicando fin d'ora a testi i sigg. ri SACCONI Antonio, FAZZIO Giancarlo, BRULLATO Filippo e con termine per l'integrazione della lista.

Salvezze

Taranto, li 03.12.1996

Avv. Cesare Paradiso

(S) Conseguentemente, condannare il ricorrente al pagamento delle

sue spese legali, rappresentate, al pagamento delle

difficoltà rappresentative, a decorrere dal 01.01.1984

Il Pretore

ha nella diversa data risultasse di giustizia

letto il ricorso;

alla data d'indubbiamente al 2° livello.

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 21.11.97

ore 9.30 ordinando alle parti di comparire per

sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente

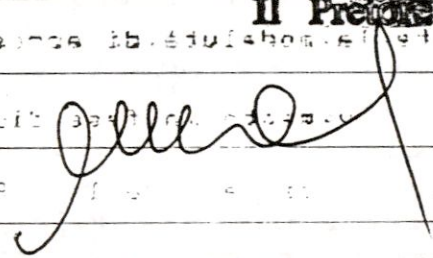
decreto siano notificati al convenuto, a cura del

l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 23.01.97

Il Pretore

Il Cancelliere



stato il ricorso di opposizione al decreto

del Pretore di Taranto, in data 23.01.97

che ha respinto l'opposizione, con sentenza

in data 23.01.97, con la quale ha

rigettato l'opposizione, con sentenza

in data 23.01.97, con la quale ha

respinto l'opposizione, con sentenza

in data 23.01.97, con la quale ha

respinto l'opposizione, con sentenza

in data 23.01.97, con la quale ha

respinto l'opposizione, con sentenza

in data 23.01.97, con la quale ha

opia conforme all'originale

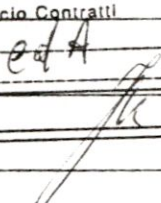
Taranto

4 8. 97



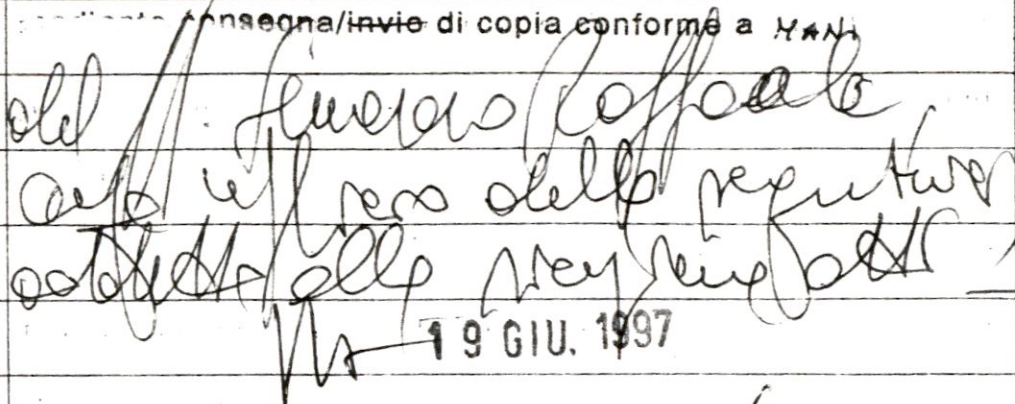
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7315
del	19 GIU 1997
Dirigente Amministrativo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Su richiesta dell'avv. C. PARADISO nella qualità in atti
 sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche
 presso il Tribunale di Taranto HO NOTIFICATO il su este-
 rato a A.M.A.T. in pers. legale rapp. pro Temp
V. C. BATTISTI, 657

Insegna/invio di copia conforme a M.M.

 19 GIU. 1997

ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE U.N.E.P.
 CORTE DI APPELLO LEGGE
 SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

Aw. CESARE PARADISO
Via Ovidio, 22
74100 TARANTO
Tel. 378447

480/97

SIG. PRETORE DI TARANTO

N. Cron. _____ Mod. 1

CONTRAVVENTO _____

Ind. trasferita _____

MAGISTRATO DEL LAVORO

Taranto, 16 GIU. 1997

LA CORTE Giuseppe, elettivamente domiciliato in
Taranto alla Via Ovidio, 22 presso lo studio
dell'Avv. Cesare Paradiso, che lo rappresenta e
difende come da mandato a margine del presente atto,
espone e domanda quanto segue.

1) Il ricorrente è dipendente dell'AMAT - Azienda
per la Mobilità - nell'Area di Taranto dal
05.08.1972, con la qualifica, all'epoca, di Autista
di Linea liv. 7.

2) Per esodo in quiescenza del personale avente
qualifica di ispettori e di addetti movimento e
traffico, l'Azienda utilizzò, temporaneamente,
alcune unità addette ai Controlli liv. V,
spingendosi fino ad un totale utilizzo dei
controllori nelle suddette mansioni, prima e dopo
della entrata in vigore della nuova L. 270/88, che
aveva rimaneggiato e ristrutturato i profili
professionali e le loro relative declaratorie.

3) Tanto accadde al ricorrente che, avendo
partecipato alla selezione-concorso interna, dopo
prova attitudinale ed essendo divenuto verificatore
dei titoli di viaggio, venne inquadrato nel livello

VI a seguito dell'entrata in vigore della predetta

Avv. C. PARADISO
Vi delego a rappresentarmi e
fendermi nel presente giudizio
nelle fasi successive di im-
gnazione ed esecuzione, confes-
doVi ogni più ampia facoltà
legge comprese quelle di con-
liare, transigere, rinunziar
riscuotere e quietanzare, o
promessa di rato e valido
autorizzo a nominare in Vs. ve
altro procuratore con gli stes
poteri. Eleggo domicilio nel
studio.
Taranto _____

*La Corte Giust.
è competente
a decidere*

depositata in Cancelleria
- 9 GEN. 1997
IL CANCELLIERE

legge 270/88.

4) Egli ha svolto le mansioni inerenti al livello V, con iniziale affiancamento al Controllore e quindi successivamente, a partire dal 1988 con totale autonomia e persino il potere di elevare le multe, riscuotere i relativi pagamenti e versarne gli importi, mansioni tipiche del controllore V liv.. Egli assumeva, per ciò, le funzioni di agente di polizia giudiziaria (cfr. doc. di riconoscimento all.to).

A conferma di ciò si esibisce una nota a firma del Direttore di Esercizio dell'AMAT, datata 11.11.1994, in cui l'Azienda rivolge ad alcuni verificatori, nonché a bigliettai adibiti a tali mansioni, una valutazione negativa di "scarso rendimento", motivato da un insufficiente numero di verbali di contravvenzione elevati (sic!) durante il servizio. A tale contestazione l'Azienda acclude l'elenco dei verificatori, inclusi coloro ai quali non muove appunti, in ordine a tale particolare parametro di produttività e in questo elenco è presente il LA CORTE (tra l'altro, sia detto incidentalmente, tra i più "efficienti" sotto questo profilo).

5) La L. 270/88 prevedeva che in fase di prima applicazione i conducenti di linea potessero

transitare al livello V, e in condizione di aver maturato i requisiti minimi, fissati in 11 anni di guida effettiva e in 16 anni di anzianità di servizio; requisiti posseduti dal ricorrente, ma che non valsero ai fini dell'inserimento, da parte dell'Azienda, nella graduatoria per l'esaurimento, dalla quale fu anzi inopinatamente escluso. Nella declaratoria di cui alla normativa richiamata, è espressamente prevista l'ipotesi, suscumbibile nel caso di specie, che l'agente di movimento svolga a rotazione le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26.03.1996, tra cui appunto - quelle di verificatore di titoli di viaggio.

L'Azienda predispose a tale scopo, come poco dianzi detto, una sorta di graduatoria previsionale, che doveva comprendere, con un margine adeguato di verosimiglianza, tutti quei lavoratori che avrebbero, una volta esaurito il periodo transitorio, posseduto i titoli previsti per il passaggio.

Tale inserimento fu negato alla Corte, malgrado l'allegato B/1 e la successiva precisazione della Federtrasporti dichiarassero che "dall'anzianità di qualifica non andassero detratti i periodi di

svolgimento delle mansioni diverse".

6) Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, sprezzantemente respinto dall'Azienda.

Non vi è dubbio, alla luce di quanto esposto nella narrativa che precede, che il buon diritto del ricorrente all'inquadramento nel V liv. di cui alla L. 270/88; ciò, sia con riguardo alle mansioni di fatto effettivamente svolte di verificatore e alla luce dell'art. 18 del R.D. 08.01.1931 n. 148 e nonché dell'art. 2113 c.c., con compiti tipici del controllore, sia con riguardo alla rinducibilità giuridica dello stesso ai requisiti previsti dalla medesima L. 270/88 per l'idoneità a tale inquadramento, in forza dei requisiti posseduti nella fase transitoria, al pari degli altri lavoratori, viceversa inseriti nella relativa graduatoria.

Tutto ciò premesso, voglia il Sig. Pretore adito, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Dichiarare il diritto di LA CORTE Giuseppe ad essere, in relazione alle mansioni svolte e ai requisiti posseduti inquadrato, nel livello V del CCNL di categoria, a far data dal 01.01.1994, o da quella diversa data dovesse risultare di giustizia;

2) Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante al pagamento delle differenze retributive, a decorrere dal 01.01.1994 o da quella diversa data risultasse di giustizia sino alla data d'inquadramento effettivo al 5° livello, oltre interessi e rivalutazione monetaria; ~~il cui~~

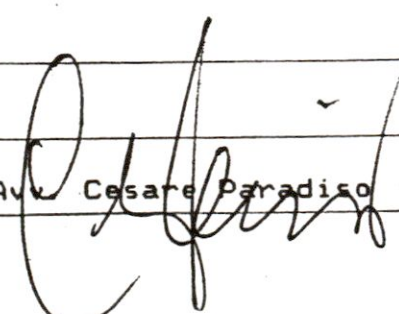
3) Condannare l'AMAT alle spese tutte della lite.

In via istruttoria si produce: ricorso gerarchico e relativo riscontro; istanza per accesso ai documenti ex L.241/90 rimasta senza esito; allegati contrattuali con all.to B 1 del CCNL 20.06.1986 contenente la modalità di accesso alla qualifica di agente di movimento in fase di prima applicazione e nota precisazione della Federtrasporti; Nota 11.11.1994 direzione di esercizio. Si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante dell'Azienda convenuta sulle circostanze di cui ai punti: 2, 3, 4 e 5 della narrativa che precede e sugli stessi, all'esito, si chiede prova per testimoni indicando fin d'ora a testi i sigg. ri SACCONI Antonio, FAZZIO Giancarlo, BRULLATO Filippo e con termine per l'integrazione della lista.

Salvezze

Taranto, li 03.12.1996

Avv. Cesare Paradiso



(S) Conseguentemente condannare l'AMAT in perdita per

avanzamento di capitale, e per le spese di lite.

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

Il Pretore

...opia conforme all'original.

Taranto

4 FEB. 197



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Aw. CESARE PARADISO
Via Ovidio, 22
74100 TARANTO
Tel. 378447

1253/97

SIG. PRETORE DI TARANTO

N. Cron. _____ Mod. A

CONTROVERGIA LAVORO

Ind. trasferibile 16 GIU. 1997

Taranto, 11. _____

MAGISTRATO DEL LAVORO

MANTUA Guido, elettivamente domiciliato in Taranto

alla Via Ovidio, 22 presso lo studio dell'Avv.

Cesare Paradiso, che lo rappresenta e difende come

da mandato a margine del presente atto, espone e

domanda quanto segue.

1) Il ricorrente è dipendente dell'AMAT - Azienda

per la Mobilità - nell'Area di Taranto

dall'08.08.1971, con la qualifica, all'epoca, di

Bigliettaio liv. 8.

2) Per esodo in quiescenza del personale avente

qualifica di ispettori e di addetti movimento e

traffico, l'Azienda utilizzò, temporaneamente,

alcune unità addette ai Controlli liv. V,

spingendosi fino ad un totale utilizzo dei

controllori nelle suddette mansioni, prima e dopo

della entrata in vigore della nuova L. 270/88, che

aveva rimaneggiato e ristrutturato i profili

professionali e le loro relative declaratorie.

3) Tanto accadde al ricorrente che, avendo

partecipato alla selezione-concorso interna con

prova attitudinale ed essendo divenuto verificatore

dei titoli di viaggio nel 1985, venne inquadrato

nel livello VI a seguito dell'entrata in vigore

Avv. C. PARADISO

Vi delego a rappresentarmi e fendermi nel presente giudizio nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferdoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, rinunziare, riscuotere e quietanzare, e promessa di rato e valido. autorizzo a nominare in Vs. v. altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel studio. Taranto _____

[Signature]
È autentica
[Signature]

depositata in Cancelleria
il 17 GEN. 1997
IL CANCELLIERE

della predetta legge 270/88.

4) Egli ha svolto le mansioni inerenti al livello V, con iniziale affiancamento al Controllore e quindi successivamente, a partire dal 1988 con totale autonomia e persino il potere di elevare le multe, riscuotere i relativi pagamenti e versarne gli importi, mansioni tipiche del controllore V liv.. Egli assumeva, per ciò, le funzioni di agente di polizia giudiziaria (cfr. doc. di riconoscimento all.to).

A conferma di ciò si esibisce una nota a firma del Direttore di Esercizio dell'AMAT, datata 11.11.1994, in cui l'Azienda rivolge ad alcuni verificatori, nonché a bigliettai adibiti a tali mansioni, una valutazione negativa di "scarso rendimento", motivato da un insufficiente numero di verbali di contravvenzione elevati (sic!) durante il servizio. A tale contestazione l'Azienda acclude l'elenco dei verificatori, inclusi coloro ai quali non muove appunti, in ordine a tale particolare parametro di produttività e in questo elenco è presente il Mantua (tra l'altro, sia detto incidentalmente, tra i più "efficienti" sotto questo profilo).

5) La L. 270/88 prevedeva che in fase di prima applicazione i conducenti di linea potessero

transitare al livello di V, non a condizione di aver maturato i requisiti minimi fissati in 11 anni di guida effettiva e in 16 anni di anzianità di servizio; requisiti posseduti dal ricorrente, ma che non valsero ai fini dell'inserimento, da parte dell'Azienda, nella graduatoria per l'esaurimento, dalla quale fu anzi inopinatamente escluso.

Nella declaratoria di cui alla normativa richiamata, è espressamente prevista l'ipotesi, e sussumibile nel caso di specie, che l'agente di movimento svolga la rotazione delle mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26.03.1996, tra cui - appunto - quelle di verificatore di titoli di viaggio.

L'Azienda predispose a tale scopo, come poco dianzi detto, una sorta di graduatoria previsionale, che doveva comprendere, con un margine adeguato di verosimiglianza, tutti quei lavoratori che avrebbero, una volta esaurito il periodo transitorio, posseduto i titoli previsti per il passaggio.

Tale inserimento fu negato al Mantua, malgrado l'allegato B/1 e la successiva precisazione della Fedetrasporti, dichiarassero che dall'anzianità di qualifica non andassero detratti i periodi di

svolgimento delle mansioni diverse".

6) Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico,

sprezzantemente respinto dall'Azienda.

Non vi è dubbio, alla luce di quanto esposto, nella

narrativa che precede, e il buon diritto del

ricorrente all'inquadramento nel V liv. di cui alla

L. 270/88; ciò, sia con riguardo alle mansioni di

fatto effettivamente svolte di verificatore e, alla

luce dell'art. 18 del R.D. 08.01.1931 n. 148 e nonchè

dell'art. 2113 c.c., con compiti tipici del

controllore, sia con riguardo alla rinducibilità

giuridica dello stesso ai requisiti previsti dalla

medesima L. 270/88 per l'idoneità a tale

inquadramento, in forza dei requisiti posseduti

nella fase transitoria, al pari degli altri

lavoratori, viceversa inseriti nella relativa

graduatoria.

Tutto ciò premesso, voglia il Sig. Pretore adito,

accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Dichiarare il diritto di MANTUA Guido ad essere,

in relazione alle mansioni svolte e ai requisiti

posseduti, inquadrato, nel livello V del CCNL di

categoria, e a far data dal 01.01.1994, o da quella

diversa data dovesse risultare di giustizia;

2) Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante al pagamento delle differenze retributive, a decorrere dal 01.01.1994 o da quella diversa data risultasse di giustizia sino alla data d'inquadramento effettivo al 5° livello, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

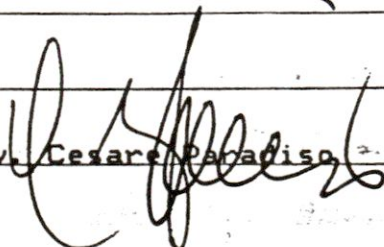
3) Condannare l'AMAT alle spese tutte della lite.

In via istruttoria si produce: ricorso gerarchico e relativo riscontro; istanza per accesso ai documenti ex L.241/90 rimasta senza esito; allegati contrattuali con all.to B 1 del CCNL 20.06.1986 contenente la modalità di accesso alla qualifica di agente di movimento in fase di prima applicazione e nota precisazione della Federtrasporti; Nota 11.11.1994 direzione di esercizio. Si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante dell'Azienda convenuta sulle circostanze di cui ai punti: 2, 3, 4 e 5 della narrativa che precede e sugli stessi, all'esito, si chiede prova per testi indicando fin d'ora a testi i sigg. ri SACCONI Antonio, FAZZIO Giancarlo, BRULLATO Filippo e con termine per l'integrazione della lista.

Salvezze

Taranto, li 03.12.1996

Avv. Cesare Paradiso



(S) Consequents: condensation of TAMA: in person. del

and - legal: capital: is: significant: in: the: development: of: the: country:

differentiated between the two groups, a discovery that is being published in the journal *Journal of the American Medical Association*.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind:

Ata da reunião do Conselho de Administração do dia 25 de novembro de 2010

of the interest in rival institutions, monetary

Q: Condone the 1984-85 season? Answer: Yes.

En via istruttoria si producono: ricorso per cassazione.

Relative to technology, information, and communication

[illegible]

100-430,000, JMC2, Feb 18 1961, 1500 ft. 100-430,000, JMC2, Feb 18 1961, 1500 ft.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

31-1019331-1001 5740012 0000 00 0010000 00000000

64

[illegible]

900 1919101211 0 6200 26 00 10 01 00 000 11111111

[illegible]

9	340	000	340	1.40	1.40	1.40
---	-----	-----	-----	------	------	------

1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

17	10042	14	22	143253	20	115	0	1	1	30	125	001
----	-------	----	----	--------	----	-----	---	---	---	----	-----	-----

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2025-01-01

Il Pretore

letto il ricorso,

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 30.10.97
ore 9 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
~~sonalmente~~. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'autore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 22.1.97

Il Cancelliere

Il Pretore

S/b

Copia conforme all'originale

Taranto



4 FEB. 1997
IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 2379

del 19 GIU. 1997

Dirigente Ammin.vo F.F. ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☐

Area Personale ☐

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

e t A

fu

NOTIFICHE

Su richiesta dell'avv. C. PARADISO nella qualità in atti
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche
presso il Tribunale di Taranto HO NOTIFICATO il su este-

so atto a A.M.A.T. in pers. leg. rapp. pro. Temp
Vi. C. BATTISTI, 657

del L. Smerco Raffaele Cap...
del L. Smerco Raffaele Cap...
del L. Smerco Raffaele Cap...

19 GIU. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNIP
AUT. DI UFF. DITEGGE
REGIONE DISTACCATA DI TARANTO

23534/96
15452

N. Cron. _____ Mod. _____

CONTROVERSIAL LABOR

Ind. trasferita L. 30/10/96
Taranto, 11 16 GIU. 1997

Depositata in Cancelli

Taranto, li 28 04 C. 1996

AVV. Cesare Perrelli

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, rinunziare, riscuotere e quietanzare, e promessa di rato e valido. autorizzo a nominare in Vs. ve altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel studio.

Taranto

Sacred by
Auto-m-

3) Tanto accadde al ricorrente che, avendo partecipato alla selezione-concorso interna con prova attitudinale ed essendo divenuto verificatore dei titoli di viaggio, venne inquadrato nel livello VI a seguito dell'entrata in vigore della predetta

Handwritten signature: *Handwritten signature*

legge 270/88.

4) Egli ha svolto le mansioni inerenti al livello V, con iniziale affiancamento al Controllore e quindi, successivamente, a partire dal 1988 con totale autonomia e persino con il potere di elevare le multe, riscuotere i relativi pagamenti e versarne gli importi, mansioni tipiche del controllore V liv.. Egli assumeva, per ciò, le funzioni di agente di polizia giudiziaria (confronta doc. di riconoscimento all.to).

A conferma di ciò si esibisce una nota a firma del Direttore di Esercizio dell'AMAT, datata 11.11.1994, in cui l'Azienda rivolge ad alcuni verificatori, nonché a bigliettai adibiti a tali mansioni, una valutazione negativa di "scarso rendimento", motivato da un insufficiente numero di verbali di contravvenzione elevati (sic!) durante il servizio. A tale contestazione l'Azienda acclude l'elenco dei verificatori, inclusi coloro ai quali non muove appunti, in ordine a tale particolare parametro di produttività e in questo elenco è presente il Saccone (tra l'altro, sia detto incidentalmente, tra i più "efficienti" sotto questo profilo).

5) La L. 270/88 prevedeva che in fase di prima applicazione i conducenti di linea potessero

transitare al livello V, alla condizione di aver maturato i requisiti minimi, fissati in 11 anni di guida effettiva e in 16 anni di anzianità di servizio; requisiti posseduti dal ricorrente, ma che non valsero ai fini dell'inserimento, da parte dell'Azienda, nella graduatoria ad esaurimento, dalla quale fu anzitutto inopinatamente escluso.

Nella declaratoria di cui alla normativa richiamata, è espressamente prevista l'ipotesi, sussumibile nel caso di specie, che l'agente di movimento svolga la rotazione le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26.03.1996, tra cui appunto - quelle di verificatore di titoli di viaggio.

L'Azienda predispose a tale scopo, come poco dianzi detto, una sorta di graduatoria previsionale, che doveva comprendere, con un margine adeguato di verosimiglianza, tutti quei lavoratori che avrebbero, una volta esaurito il periodo transitorio, posseduto i titoli previsti per il passaggio.

Tale inserimento fu negato al Saccone, malgrado l'allegato B/1 e la successiva precisazione della Federttrasporti dichiarassero che "dall'anzianità di qualifica it. non andassero detratti i periodi di

svolgimento delle mansioni diverse".

6) Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico,

sprezzantemente respinto dall'Azienda.

Non vi è dubbio, alla luce di quanto esposto nella

narrativa che precede, il buona diritto del

ricorrente all'inquadramento nel V liv. di cui alla

L. 270/88; ciò, sia con riguardo alle mansioni di

fatto effettivamente svolte di verificatore e alla

luce dell'art. 18 del R.D. 08.01.1931-n. 148 nonché

dell'art. 2113 c.c., con compiti tipici del

controllore, sia con riguardo alla rinducibilità

giuridica dello stesso ai requisiti previsti dalla

medesima L. 270/88 per l'idoneità a tale

inquadramento, in forza dei requisiti posseduti

nella fase transitoria, al pari degli altri

lavoratori, viceversa inseriti nella relativa

graduatoria.

Tutto ciò premesso, voglia il Sig. Pretore adito,

accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

1) Dichiarare il diritto di Saccone Antonio ad essere, in relazione alle mansioni svolte e ai

requisiti posseduti, inquadrato nel livello V del

CCNL di categoria, a far data dal 01.01.1994; o, da

quella diversa data dovesse risultare di giustizia;

2) Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante all' pagamento delle differenze retributive, a decorrere dal 01.01.1994 o da quella diversa data risultasse di giustizia sino alla data d'inquadramento effettivo al 5° livello, oltre interessi e rivalutazione inibnetaria;

3) Condannare l'AMAT alle spese tutte della lite.

In via istruttoria si produce: ricorso gerarchico e relativo riscontro; comunicazione AMAT del 21.12.1994 con ricostruzione carriera del ricorrente; comunicazione del 28.12.1985; comunicazione 11.01.1989; ordini di servizio allegati contrattuali con all.to B. 11 del CCNL 20.06.1986, contenente la modalità di accesso alla qualifica di agente di movimento in fase di prima applicazione e nota precisazione della Federtrasporti; Nota 11.11.1994 direzione di esercizio; fotocopia tesserino. Si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante dell'Azienda convenuta sulle circostanze di cui ai punti: 2, 3, 4 e 5 della narrativa che precede e sugli stessi, all'esito, si chiede prova per testi indicando fin d'ora a testi i sigg. ri LA CORTE Giuseppe, FAZZIO Giancarlo, BRULLATO Filippo e con termine per l'integrazione della lista.

Salvezze

Taranto, li 03.12.1996

Avv. Cesare Paradiso

Il Pretore

letto il ricorso;

IL PRETORE

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 16.10.97

ore 9 ordinando alle parti di comparire per-

sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente

decreto siano notificati al convenuto, a cura del-

l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 16.10.97

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto 24 GEN. 1997

IL CANCELLIERE

Taranto 24 GEN. 1997

IL CANCELLIERE

Taranto 24 GEN. 1997

IL CANCELLIERE

Taranto 24 GEN. 1997

IL CANCELLIERE

Taranto 24 GEN. 1997

IL CANCELLIERE

Taranto 24 GEN. 1997

IL CANCELLIERE

Taranto 24 GEN. 1997

IL CANCELLIERE

UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Su richiesta dell'avv. C. PARADISO nella qualità in atti
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche
presso il Tribunale di Taranto HO NOTIFICATO il su este-
so atto a A.M.A.T., in pers. leg. rapp. pro temp.
J. C. BATTISTI, 657

nte consegna/invio di copia conforme a MANI

obbl. Il Suo onorevole Cel.
e della
obbl. ricevuta
MA 19 GIU. 1997

ARTURO SANABADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

A. M.A.T. - TABANTO	
Prot. Arrivo n°	2378
del	19 GIU. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
edA	
1	

SIG. PRETORE DI TARANTO

MAGISTRATO DEL LAVORO

N. Cron.

CONTOVER

Ind. Trasferi

Taranto, 16 GIU. 1997

BRULLATO Filippo, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Ovidio, 22 presso lo studio dell'Avv. Cesare Paradiso, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del presente atto, espone e domanda quanto segue.

1) Il ricorrente è dipendente dell'AMAT - Azienda per la Mobilità - nell'Area di Taranto, dal 06.08.1973, con la qualifica, all'epoca dell'assunzione, di Autista di Linea liv. 7.

2) Per esodo in quiescenza del personale avente qualifica di ispettori e di addetti movimento e traffico, l'Azienda utilizzò, temporaneamente, alcune unità addette ai Controlli liv. V, spingendosi fino ad un totale utilizzo dei controllori nelle suddette mansioni, prima e dopo della entrata in vigore della nuova L. 270/88, che aveva rimaneggiato e ristrutturato i profili professionali e le loro relative declaratorie.

3) Tanto accadde al ricorrente che, avendo partecipato alla selezione-concorso interna con prova attitudinale ed essendo divenuto verificatore dei titoli di viaggio, venne inquadrato nel livello VI a seguito dell'entrata in vigore della predetta

Avv. C. PARADISO

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare, riscuotere e quietanzare, con promessa di rato e valido. Vi autorizzo a nominare in Vs. vece altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel Vs. studio.
Taranto _____

Filippo Brullato
Autografo
Spina

Depositata in Cancelleria

IL - 2 GEN. 1997

IL CANCELLIERE

legge 270/88. 0114761 10 74.147 2 1410

4) Egli ha svolto le mansioni inerenti al livello V, con iniziale affiancamento al Controllore e quindi successivamente, a partire dal 1988 con totale autonomia e persino il potere di elevare le multe, riscuotere i relativi pagamenti e versarne gli importi, mansioni tipiche del controllore V liv.. Egli assumeva, per ciò, le funzioni di agente di polizia giudiziaria (confronta doc. di riconoscimento all.to).

A conferma di ciò si esibisce una nota a firma del Direttore di Esercizio dell'AMAT, datata 11.11.1994, in cui l'Azienda rivolge ad alcuni verificatori, nonché a bigliettai adibiti a tali mansioni, una valutazione negativa di "scarso rendimento", motivato da un insufficiente numero di verbali di contravvenzione elevati (sic!) durante il servizio. A tale contestazione l'Azienda acclude l'elenco dei verificatori, inclusi coloro ai quali non muove appunti, in ordine a tale particolare parametro di produttività e in questo elenco è presente il Brullato.

5) La L. 270/88 prevedeva che in fase di prima applicazione si da conducenti di linea potessero transitare al livello V, a condizione di aver

maturato i requisiti minimi, fissati in 11 anni di guida effettiva e in 16 anni di anzianità di servizio; requisiti posseduti dal ricorrente, ma che non valsero ai fini dell'inserimento, da parte dell'Azienda, nella graduatoria per l'esaurimento, dalla quale fu anzi inopinatamente escluso.

Nella declaratoria di cui alla normativa richiamata, è espressamente prevista l'ipotesi, suscumbibile nel caso di specie, che l'agente di movimento svolga la rotazione le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26.03.1996, tra cui appunto - quelle di verificatore di titoli di viaggio.

L'Azienda predispose a tale scopo, come poco dianzi detto, una sorta di graduatoria previsionale, che doveva comprendere, con un margine adeguato di verosimiglianza, tutti quei lavoratori che avrebbero, una volta esaurito il periodo transitorio, posseduto i titoli previsti per il passaggio.

Tale inserimento fu negato al Brullato, malgrado l'allegato B/1 e la successiva precisazione della Federtrasporti dichiarassero che "dall'anzianità di qualifica non andassero detratti i periodi di svolgimento delle mansioni diverse".

6) Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto dall'Azienda.

Non vi è dubbio, alla luce di quanto esposto nella narrativa che precede, il buon diritto del ricorrente all'inquadramento nel V liv. di cui alla L. 270/88; ciò, sia con riguardo alle mansioni di fatto effettivamente svolte di verificatore e alla luce dell'art. 18 del R.D. 08.01.1931 n. 148 nonché dell'art. 2113 c.c., con compiti tipici del controllore, sia con riguardo alla rinducibilità giuridica dello stesso ai requisiti previsti dalla medesima L. 270/88 per l'idoneità a tale inquadramento, in forza dei requisiti posseduti nella fase transitoria, al pari degli altri lavoratori, viceversa inseriti nella relativa graduatoria.

Tutto ciò premesso, voglia il Sig. Pretore adito, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Dichiarare il diritto di Brullato Filippo ad essere, in relazione alle mansioni svolte e ai requisiti posseduti inquadrato, nel livello V del CCNL di categoria, a far data dal 01.01.1994, o da quella diversa data dovesse risultare di giustizia;

2) Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del

suo legale rappresentante al pagamento delle
differenze retributive, a decorrere dal 01.01.1994 o
da quella diversa data risultasse di giustizia sino
alla data d'inquadramento effettivo al 5° livello,
oltre interessi e rivalutazione monetaria;

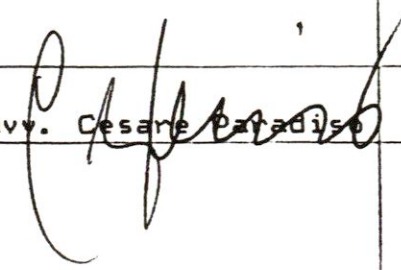
3) Condannare l'AMAT alle spese tutte della lite.

In via istruttoria si produce: ricorso gerarchico e
relativo riscontro; allegati contrattuali con all.to
B 1 del CCNL 20.06.1986 contenente la modalità di
accesso alla qualifica di agente di movimento in
fase di prima applicazione e nota precisazione della
Federtrasporti; Nota 11.11.1994 direzione di
esercizio; fotocopia tesserino di riconoscimento;
copia richiesta di accesso ai doc. relativi alla
propria cartella personale ai sensi della L. 241/90,
lasciata senza esito dall'Azienda. Si deferisce
interrogatorio formale al legale rappresentante
dell'Azienda convenuta sulle circostanze di cui ai
punti: 2, 3, 4 e 5 della narrativa che precede e
sugli stessi, all'esito, si chiede prova per testi
indicando fin d'ora a testi i sigg. ri LA CORTE
Giuseppe, FAZZIO Giancarlo, SACCONI Antonio e con
termine per l'integrazione della lista.

Salvezze

Taranto, li 03.12.1996

Avv. Cesare Paradiso



A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 7318

del 19 GIU 1997

Dirigente Ammin.vo F.F. ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☐

Area Personale ☐

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

24 A

Il Pretore

letto il ricorso; e in data 16.1.97

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 25.9.97
ore 9 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 16.1.97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 2. 4 GEN. 1997



IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TARANTO UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Su richiesta dell'avv. C. PARADISO nella qualità in atti
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche
presso il Tribunale di Taranto HO NOTIFICATO il su este-
so atto a A.M.A.T., in pers. leg. rapp. p.T.
V. C. BATTISTI, 657.

mediante consegna/invio di copia conforme a MAPV

del 1. gennaio 1997
del 1. gennaio 1997
del 1. gennaio 1997

19 GIU. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UFFICIALE
CORTE DI APPELLO DI TARANTO
RELIGIONE CATTOLICA